

COMUNE DI
BARENGO



PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE N. **31**

Trasmessa a

Il

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01.01.2016 – 31.12.2020

L'anno **duemilaquindici** addì **ventiquattro** del mese di **novembre** alle ore 21.00 , nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Maggeni Fabio

Zanari Eleonora

Rabozzi Francesco

Boniperti Gaudenzio

Bravini Elisabetta

Gramoni Maria Lucia

Famà Simone

Bodini Claudia

Cerri Francesco

Sogni Maurizio

Fontana Lorenzo

Sindaco

Consigliere

“

“

“

“

“

“

“

“

“

TOTALI

PRESENTI	ASSENTI
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	dimissionario
X	
X	
9	1

Partecipa il Segretario Comunale Gugliotta Dott. Michele, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Il Signor Fabio Maggeni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra citato.

C.C. N° 31 DEL 24.11.2015

OGGETTO: APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01.01.2016 – 31.12.2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il 31 dicembre 2015 scadrà il contratto, stipulato con la società concessionaria A.I.P.A. S.p.A. con sede in Milano, Via Cechov n. 50, la quale in data 1^a luglio 2015 ha affittato il ramo d'azienda alla società Mazal Global Solution Srl per la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, come da deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 08.09.2015 di presa d'atto;

DATO ATTO che rispetto all'art. 4 c. 13 del DDL stabilità 2016 che prevede l'abrogazione dell'art. 11 D.Lgs. 23/2011 istitutivo dell'imposta municipale secondaria a decorre dal 2016, in sostituzione della TOSAP, COSAP, ICP, CIMP e diritto pubbliche affissioni;

APPURATO che quindi si pone in ogni caso la necessità di dovere garantire continuità dei seguenti servizi, in previsione del loro mantenimento con l'approvazione dell'art. 4 c. 13 del disegno di legge stabilità 2016:

- gestione del servizio di riscossione e accertamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- espletamento del servizio di pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti;

CONSIDERATO che la gestione diretta di tutto il servizio e delle relative attività di accertamento e riscossione comporterebbe oneri superiori a quelli attualmente a carico del Comune, consistenti, ai sensi del citato contratto, non solo nell'aggio riconosciuto al concessionario dell'entrata complessiva, ma anche nelle spese per rifacimento e ampliamento dell'impiantistica che, in virtù dei precedenti contratti stipulati, sono sempre state sostenute dal gestore del servizio;

CONSIDERATO, in particolare, che l'esecuzione del servizio affissioni richiederebbe l'assunzione di personale a ciò specificatamente destinato;

RITENUTO, pertanto, che l'affidamento in concessione del servizio di che trattasi sia meglio rispondente ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che l'art. 8 (Forme di gestione del servizio) del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni, dopo aver disposto che tale servizio è gestito direttamente dal Comune, prevede, tra l'altro, in presenza di valutazioni di maggior economicità e maggior funzionalità, la facoltà di affidamento dello stesso ai soggetti privati abilitati iscritti nell'Albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali, previsto dall'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;

VISTO l'art. 11 comma 3 D. Lgs. n. 507/1993 e s.m.i. sulla gestione in concessione del servizio;

VISTI l'art. 53 del citato D. Lgs. n. 446/1997 e s.m.i. che istituisce l'albo dei soggetti privati abilitati per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali nonché il D.M. Finanze 11 settembre 2000, n. 289, che reca il regolamento relativo al suddetto albo;

PRESO ATTO del capitolato d'oneri allegato al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale redatto nel rispetto del regolamento comunale dei beni dei servizi e del codice dei contratti pubblici, tra cui l'art. 30, ossia il D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;

VERIFICATA la legittimità del presente atto ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dei rispettivi Responsabili dei Servizi;

VISTO l'art. 42, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

CON votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano di n. 09 Consiglieri, compreso il Sindaco, presenti e votanti.

D E L I B E R A

1. Di approvare l'affidamento in concessione, per i motivi esposti in premessa, del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, per il quinquennio 2016/2020, demandando al Responsabile del Servizio Tributi l'adozione di tutti gli atti necessari per lo svolgimento della gara per l'affidamento in concessione;
2. Di esprimere a tal fine i seguenti indirizzi metodologici generali per lo svolgimento della gara:
Affidamento in concessione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 163/2006, a ditta idonea, specializzata ed iscritta nell'Albo istituito ai sensi degli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 446/1997 e s.m.i., della gestione del servizio di accertamento e riscossione volontaria dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti;
Durata dell'affidamento: dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, per una durata di cinque anni, con possibilità di proroga ai sensi di legge;
Tipo di aggiudicazione: metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di tener conto, in misura adeguata, dell'offerta economica, e volta a promuovere e favorire un impegno progettuale da parte del concessionario, affinché la gestione della concessione si ponga come patto per il costante miglioramento degli standard del servizio reso.
3. Di approvare il capitolato d'oneri allegato alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Successivamente,

Attesa l'urgenza di provvedere in ragione dell'approssimarsi della scadenza del contratto in essere e della necessità di addivenire all'affidamento del servizio entro il 1° gennaio 2016;

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

CON successiva votazione unanime favorevole.

Comune di Barengo (NO)

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**COMUNE DI BARENGO
(Provincia di Novara)**

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI ACCERTAMENTO
E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E
DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO
01.01.2016 – 31.12.2020**

Approvato con deliberazione di consiglio Comunale n° 31 del 24.11.2015

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Formano oggetto della presente concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, regolamentati dal D.L.vo n. 507/93 e s.m.i., nonché il servizio di pubbliche affissioni del Comune di Barengo (NO).

Per la gestione del servizio il Concessionario è tenuto a conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione regolata dal presente Capitolato ha la durata di anni 5 (cinque) decorrenti dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020. E' ammessa la ripetizione del servizio se prevista da norme di legge.

La concessione si intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative comportanti l'abolizione dell'istituto della concessione stessa; mentre se fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti, le condizioni saranno rivedute in accordo fra le parti.

Art. 3 – REQUISITI

Sono ammesse a partecipare alla gara le imprese che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al bando di gara, risultano:

- Iscritte all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi nonché di altre entrate dei comuni e delle province, di cui all'art. 53, comma 1, del DL.vo 15/12/1997 n. 446 e Decreto Ministeriale 11 settembre 2000 n. 289 nella sezione prevista dall'art. 6.

Ai fini dell'individuazione dei requisiti minimi dei soggetti ammessi a partecipare alla procedura aperta per l'affidamento della concessione, si specifica che il Comune di Barengo appartiene alla V (quinta) classe, così come previsto dall'art. 2 D.Lgs. 15-11-1993, n° 507, e successive modifiche ed integrazioni.

Per la gestione del servizio di cui trattasi è pertanto richiesta l'iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

Art. 4 – PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara si svolgerà mediante procedura aperta ed il conferimento della concessione avverrà con il criterio della migliore offerta sul canone fisso annuo netto posto a base di gara pari a €

Art. 5 – CANONE FISSO

Per la gestione dei servizi in oggetto della presente concessione il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune **un canone annuo fisso**, quale risulterà dall'espletamento della gara.

La differenza tra gettito lordo conseguito e canone fisso costituirà il corrispettivo attraverso il quale il concessionario risulterà compensato del servizio prestato accollandosi tutte le spese di gestione, senza ulteriori oneri a carico del Comune.

In caso di modifica della disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e/o del diritto sulle pubbliche affissioni, che comporti una variazione – in aumento o in diminuzione –

superiore al 10% del gettito annuo, il canone fisso offerto e convenuto in sede di gara deve essere adeguato in misura proporzionale al maggiore o minore introito.

Art. 6 – VERSAMENTI DEL CANONE

Il Concessionario ha l'obbligo di versare alla Tesoreria Comunale l'ammontare del canone convenuto a scadenze trimestrali posticipate entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza di ogni trimestre.

Per il ritardato versamento di quanto dovuto, al Concessionario saranno applicati sugli importi non versati gli interessi di legge al saggio legale vigente tempo per tempo anche mediante ricorso alle procedure previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n° 639.

Art. 7 – CAUZIONE

A garanzia degli obblighi contrattuali, il Concessionario è tenuto a prestare una cauzione a corredo dell'offerta, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, costituita nei modi di cui all'art. 75 comma 2 del D.L.vo 163/2006. Il Concessionario aggiudicatario è obbligato altresì, ai sensi dell'art. 113 del D.L.vo 163/2006 a costituire la garanzia definitiva del 10% dell'importo contrattuale. Qualora la cauzione venga costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune, inoltre deve prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile.

La cauzione sarà svincolata alla scadenza della concessione, dopo che il Comune avrà accertato che il Concessionario del servizio abbia assolto a tutti i suoi obblighi.

La cauzione deve essere mantenuta integra per tutta la durata della concessione.

Il Comune ha facoltà di procedere ad esecuzione sulla cauzione in caso di mancato versamento delle somme dovute dal Concessionario, utilizzando il procedimento previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n° 639.

Art. 8 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Il Concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle norme del presente Capitolato, tutte le disposizioni di legge concernenti la materia delle affissioni e della pubblicità, in particolare: D.lgs. 15 novembre 1993, n° 507, e sue successive modifiche ed integrazioni; Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994 e successive modifiche ed integrazioni; Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n° 289.

Il Concessionario è tenuto inoltre ad osservare le disposizioni contenute nel Regolamento comunale di applicazione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle affissioni, nel Regolamento comunale sulle Entrate Tributarie, nonché nella Legge 27 luglio 2000, n° 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

Al Comune è riservata la competenza per i provvedimenti avverso le esposizioni pubblicitarie abusive o che deturpano la bellezza paesaggistica.

Sugli edifici aventi caratteristiche storiche o in quelli designati dal Comune a proprio insindacabile giudizio, non potranno apporsi né affissioni né pubblicità di alcun genere.

Art. 9 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e mezzi che si rendessero necessari a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Il Concessionario organizzerà il servizio a propria discrezione, con l'osservanza di tutte le disposizioni regolamentari e di legge in materia.

In particolare, il Concessionario deve:

- provvedere a sue spese all'assunzione del personale in numero sufficiente ad assicurare servizio efficiente;
- provvedere, a richiesta dell'Amministrazione comunale, alla sostituzione del personale che non fosse ritenuto idoneo al buon funzionamento del servizio.

Nell'espletamento del servizio il Concessionario può agire per mezzo di rappresentante munito di procura e che non versi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 9 del Decreto Ministeriale 11 settembre 2000 n° 289.

La nomina del personale da adibire alla gestione spetta al Concessionario, nel rispetto di tutte le norme di legge in vigore, ed in conformità al contratto sindacale di categoria.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra il Concessionario ed il personale assunto, né alcun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune stesso.

Art. 10 – RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO

Dal giorno dell'effettivo inizio della gestione il Concessionario assumerà l'intera responsabilità del servizio quale subentrato al Comune in tutti gli obblighi, diritti e privilegi previsti dalle disposizioni in vigore, dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta e dal Regolamento comunale sulle entrate tributarie, come determinato ai sensi del precedente art. 2, ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. Il Concessionario è civilmente e personalmente responsabile dei suoi agenti e commessi, egli quindi solleva il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, dipendente dall'esercizio della concessione.

Al Concessionario spettano inoltre le attribuzioni del funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. 507/1993 e all'art. 7 del Regolamento comunale, in ordine alla funzione ed ai poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta e del diritto.

Art. 11 – PERSONALE

Tutto il personale agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del Concessionario e dovrà, comunque, essere di gradimento dell'Amministrazione che, per comprovati motivi, può chiederne la sostituzione.

Il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.

Nei rapporti con il pubblico dovranno essere usati modi cortesi e le richieste soddisfatte con la maggior sollecitudine possibile.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione comunale se non previsto da disposizioni di legge.

Art. 12 – MODALITA' DELLE RISCOSSIONI

Le riscossioni dell'imposta e, in ogni caso, la gestione del servizio, devono farsi unicamente in base agli appositi regolamenti comunali e alle tariffe approvate dall'amministrazione comunale nel rispetto del D.lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

Le tariffe ed il Regolamento adottati dalla Giunta/Consiglio comunale devono essere esposti nei locali dell'ufficio allo scopo di facilitarne la consultazione da parte del pubblico.

Art. 13 – MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento dell'imposta e del diritto deve essere effettuato al Concessionario, direttamente, ovvero mediante versamento in conto corrente postale, ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 507/1993.

Art. 14 – STAMPATI E BOLLETTARI

Il Concessionario deve farsi carico di predisporre e dotare a proprie spese la gestione di tutti gli stampati, registri, bollettari, e quanto altro necessario all'espletamento del servizio ivi compreso l'obbligo di predisporre e fornire i modelli di dichiarazione da mettere a disposizione degli interessati.

I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione consentite o autorizzate dal Comune, dovranno essere annotati in apposito registro di carico e scarico ed opportunamente vidimati.

Per esigenze meccanografiche il concessionario potrà eseguire presso sedi centrali o periferiche la elaborazione di tutti gli atti utilizzando la necessaria modulistica continua

Detta modulistica, se soggetta a vidimazione, potrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo a carico degli organi Amministrativi Comunali.

Art. 15 – CONSERVAZIONE ATTI

I bollettari dovranno essere consegnati al Comune alla fine di ogni anno unitamente ai rendiconti contabili per gli opportuni controlli e conservazione nell'archivio comunale.

I suddetti bollettari e la relativa documentazione, verrà conservata, a norma delle vigenti disposizioni, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data dell'ultima operazione.

Art. 16 – MANUTENZIONE E RIORDINO DEGLI IMPIANTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il Concessionario per tutta la durata della concessione e a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, prende in consegna dal Comune di Barengo, gli impianti delle affissioni pubbliche (quadri, tabelloni, standardi, poster, ecc...) esistenti.

Il Concessionario, provvede a propria cura e spese, all'effettuazione della manutenzione ordinaria, straordinaria e alla sostituzione degli impianti, secondo quanto richiesto dal Comune ed in conformità alle norme regolamentari previste dall'Ente stesso.

Il Concessionario dovrà inoltre garantire la regolare manutenzione e decoro degli attuali n. 10 impianti per le Pubbliche Affissioni e per la Pubblicità, provvedendo gratuitamente alla sostituzione di quelli che risultassero logori ed obsoleti ed eventualmente provvedere, qualora l'Amministrazione ne rilevasse la necessità, all'installazione gratuita di ulteriori nuovi impianti in lamiera con relativa palificazione, opportunamente protette contro la corrosione.

L'accettazione di quanto richiesto dal presente articolo dovrà essere confermata specificatamente nell'offerta presentata in fase di gara.

Qualora il numero degli impianti siti sul territorio comunale risultasse inferiore ai minimi di legge previsti dall'art.18, comma 3, del D.Lgs.507/93, il Concessionario è tenuto all'installazione di nuovi impianti.

Art. 17 – CONSEGNA DEGLI IMPIANTI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

Al termine del contratto di concessione, il Concessionario è tenuto a consegnare al Comune tutti gli impianti delle pubbliche affissioni, in piena efficienza e manutenzione, tanto se facenti parte della dotazione iniziale, quanto se installati durante il periodo della concessione. Tutti gli impianti eventualmente posti in opera passeranno nella proprietà e disponibilità comunale.

Il passaggio è da intendersi a titolo gratuito nel caso di raggiunta scadenza del contratto di concessione. Qualora il contratto terminasse anticipatamente rispetto alla naturale scadenza, l'Amministrazione Comunale riconoscerà al Concessionario i ratei di ammortamento degli impianti non ancora maturati.

Art. 18 – SERVIZIO AFFISSIONI

Le affissioni dovranno essere eseguite negli appositi spazi presenti sul territorio comunale, esclusivamente dal Concessionario attraverso il proprio personale incaricato.

Le affissioni dovranno essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.

Nessuna affissione potrà essere eseguita direttamente da terzi senza la preventiva autorizzazione del concessionario, subordinata peraltro, al versamento anticipato dei diritti.

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi verso gli utenti.

Il Concessionario si impegna a provvedere a proprie spese a tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità, la cui affissione è obbligatoria ai sensi dell'art. 21 del D.L.vo 507/93.

Art. 19 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il Concessionario terrà completamente sollevata indenne l'Amministrazione e gli organi comunali da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione, semprechè connessa agli obblighi riguardanti la concessione stessa.

A tal fine il Concessionario è tenuto a stipulare, prima della firma del contratto, apposita polizza per responsabilità civile derivante dall'espletamento del servizio con compagnia assicurativa, producendo copia del contratto al Comune. Tra le garanzie prestate deve essere espressamente richiamata la RC per danni da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciale ed artigianali. L'eventuale importo di franchigia e/o scoperti previsti dalla polizza restano a carico del Concessionario.

Art. 20 - RICORSI

Fermo restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli accertamenti o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il concessionario dovrà fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio. La legittimazione a stare in giudizio, in relazione alle controversie riguardanti la materia del presente contratto (Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni) spetta al Concessionario.

Art. 21 – RETTIFICHE E ACCERTAMENTI D'UFFICIO

Il Concessionario procederà alle rettifiche ed agli accertamenti d'ufficio notificando formali atti nei modi e nei tempi previsti dall'art. 10 del D.L.vo 507/1993 e s.m.i.

Art. 22 – ESENZIONI – RIDUZIONI

Il Concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità o dei diritti, né accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale.

Art. 23 – SUBAPPALTO – CESSIONE

Non è consentita la cessione del contratto di concessione né il subappalto.

Art. 24 – DECADENZA-SOSPENSIONE

1. Il Concessionario incorre nella decadenza dalla gestione per i seguenti motivi:
 - a) per la cancellazione dall'albo (art. 11 D.M. 289/2000);
 - b) per non aver iniziato il servizio alla data fissata;
 - c) per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento, dal Capitolato d'oneri e dal Contratto;
 - d) per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
 - e) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione;
 - f) fallimento
 - g) sospensione e/o abbandono dal servizio
 - h) inadempienza degli obblighi assicurativi per il personale dipendente
2. Resta stabilito che l'appalto si intende risolto ipso-jure, senza obbligo di pagamento da parte del Comune di alcuna indennità, qualora, nel frattempo, nuovi provvedimenti legislativi dovessero abolire l'oggetto dell'appalto o sottrarre ai Comuni la relativa gestione.
3. Il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. 507/1993 e sue successive modifiche, al fine di assicurare la regolarità della gestione. La loro mancata osservanza costituisce, previa contestazione, motivo di sospensione d'ufficio da parte del Ministro delle Finanze dell'iscrizione all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997, per il periodo in cui detta situazione perduri.
La sospensione dell'iscrizione nell'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97 avviene per le ragioni indicate nell'art. 12 del D.M. 289/2000.
La decadenza o la sospensione dell'iscrizione nell'Albo può essere richiesta dall'Ente locale interessato o, d'ufficio, dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze (art. 13 comma 2 e art. 12 comma 2 del D.M. 289/2000).
4. Il Concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento, liquidazione e riscossione: allo scopo il Sindaco diffida il Concessionario decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.
5. La cancellazione e la sospensione dall'Albo e la decadenza dalle gestioni non attribuiscono al gestore alcun diritto ad indennizzi, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

Art. 25 ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

E' fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Il Concessionario dovrà comunque e in ogni caso consegnare al Comune o al concessionario subentrato gli atti insoluti, o in corso di formalizzazione per il proseguimento

degli atti medesimi, delegandolo, ove nel caso, al recupero di crediti afferenti il contratto scaduto.

Il Concessionario è tenuto a trasferire al Comune o direttamente al nuovo concessionario, all'atto della scadenza della concessione, l'archivio dei contribuenti e, comunque, ogni dato e notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge.

Art. 26 – ACCESSO AGLI UFFICI – ESAME ATTI

Il Responsabile del Servizio o altro funzionario all'uopo delegato dallo stesso, avrà sempre libero accesso negli uffici e potrà esaminare gli atti di gestione per conoscere l'andamento della medesima o specifiche risultanze.

E' fatto obbligo al Concessionario fornire al Comune tutti i dati ed elementi statistici che saranno richiesti.

Art. 27 – PENALITA'

Fatto salvo quanto previsto all'art. 24 (Decadenza) sono previste le seguenti penalità:

- per tutti i casi non contemplati nel presente capitolato, di negligenza nell'esecuzione del servizio, di inosservanza degli obblighi previsti dal capitolato stesso o dai Regolamenti, di mancato rispetto degli impegni assunti in sede di gara, verrà applicata una penale variabile a seconda della gravità da € 50,00 a € 500,00.

Il concessionario deve provvedere al pagamento delle penalità comminate entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora il concessionario, nel termine suddetto, non provveda al pagamento, il Comune procede al prelievo dalla cauzione di un importo equivalente alle penalità comminate e non pagate.

Le sanzioni saranno applicate con semplice notifica scritta, denunciante il fatto accertato, senza altro provvedimento amministrativo legale, viste le controdeduzioni del Concessionario.

In caso di reiterate violazioni si procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 28 –CONTROVERSIE

Le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra Comune e concessionario sull'applicazione del presente capitolato, sia durante il periodo di concessione che al termine della medesima, esperito un tentativo di bonaria definizione entro 90 giorni dalla contestazione, sarà devoluta al giudice ordinario.

Il foro competente è il TAR di Torino.

Per quanto non disposto dal presente capitolato d'onori, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile.

Art. 29 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione disciplinato dal presente capitolato, compresa la tassa annuale di concessione governativa, sono a carico del concessionario.

Art. 30 – VIGILANZA

Il Concessionario deve inviare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il capitolato d'onori ed il contratto relativo alla gestione affidata in concessione entro 30 giorni dalla sua stipulazione, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. 15.11.1993, n° 507. Il Concessionario è tenuto inoltre ad ottemperare a qualunque disposizione in materia dal Ministero delle Finanze in attuazione del D.L.vo n. 507/93 e s.m.i.

Art. 31 – ISTITUZIONE DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, per tutta la durata della Concessione, deve assicurare idonea informazione ai contribuenti circa l'ubicazione dei propri uffici sul territorio comunale e/o provinciale, gli orari di apertura al pubblico, recapiti telefonici ed indirizzi di posta elettronica e posta elettronica certificata.

Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Comunale di Barenago.

Il Comune di Barenago elegge il proprio domicilio in Via Vittorio Emanuele n. 39.

Il Concessionario si obbliga a produrre elevati standard qualitativi al fine di offrire un servizio all'utenza che soddisfi sempre la domanda intesa come richiesta di spazi destinati alle affissioni di informazioni relativamente alle tariffe dei diritti di pubbliche affissioni e dell'imposta di pubblicità.

Art. 32 – GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI

È fatto obbligo al concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia stabilita dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche ed integrazioni.

Il concessionario del servizio assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati ex art. 29 della sopra citata normativa.

Art. 33 - NORME GENERALI

Nessuna clausola contrattuale o prestazione aggiuntiva, in contrasto al presente capitolato avrà efficacia se non deliberata dall'organo competente, previa comunicazione scritta al Concessionario che potrà chiedere la revisione delle condizioni che hanno formato oggetto della concessione in appalto ove aggravanti gli obblighi di capitolato.

Il Comune ha facoltà di avvalersi, previa rinegoziazione delle condizioni contrattuali, del concessionario del servizio di liquidazione accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, anche per la gestione di altre entrate tributarie e patrimoniali.

Art. 34 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente capitolato, sono richiamate tutte le norme di legge di cui al capo I del D.Lgs. 15.11.1993, n° 507, e successive modifiche, quelle del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, al D.M. 289/2000, nonché a tutte le altre norme vigenti in materia o che nel corso del contratto di concessione dovessero essere promulgate.

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE	2
Art. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE	2
Art. 3 – REQUISITI	2
Art. 4 – PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	2
Art. 5 – CANONE FISSO	2
Art. 6 – VERSAMENTI DEL CANONE	3
Art. 7 – CAUZIONE	3
Art. 8 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI.....	3
Art. 9 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	3
Art. 10 – RESPONSABILITA’ DEL SERVIZIO.....	4
Art. 11 – PERSONALE.....	4
Art. 12– MODALITA’ DELLE RISCOSSIONI.....	4
Art. 13 – MODALITA’ DI VERSAMENTO	5
Art. 14 – STAMPATI E BOLLETTARI	5
Art. 15 – CONSERVAZIONE ATTI.....	5
Art. 16 – MANUTENZIONE E RIORDINO DEGLI IMPIANTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	5
Art. 17 – CONSEGNA DEGLI IMPIANTI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE	6
Art. 18 – SERVIZIO AFFISSIONI.....	6
Art. 19 – RESPONSABILITA’ VERSO TERZI	6
Art. 20 - RICORSI.....	6
Art. 21 – RETTIFICHE E ACCERTAMENTI D’UFFICIO	6
Art. 22 – ESENZIONI – RIDUZIONI	7
Art. 23 – SUBAPPALTO – CESSIONE.....	7
Art. 24 – DECADENZA-SOSPENSIONE	7
Art. 25 ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE.....	7
Art. 26 – ACCESSO AGLI UFFICI – ESAME ATTI.....	8
Art. 27 – PENALITA’	8
Art. 28 - CONTROVERSIE.....	8
Art.29 – SPESE CONTRATTUALI	8
Art. 30 - VIGILANZA.....	8
Art. 31 – ISTITUZIONE DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO.....	9
Art. 32 - GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI.....	9
Art. 33 - NORME GENERALI.....	9
Art. 34- DISPOSIZIONI FINALI.....	9

VERIFICA di LEGITTIMITA'

(Art. 97, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Segretario Comunale esprime parere favorevole in merito alla legittimità della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 24.11.2015 ai sensi del 2° comma dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Li, 17.11.2015

Il Segretario Comunale
F.TO Gugliotta Dott. Michele

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio Tributi esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 24.11.2015 ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Li, 17.11.2015

Il Responsabile del Servizio
F.TO Gugliotta Dott. Michele

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile di Ragioneria esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 24.11.2015 ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Li, 17.11.2015

Responsabile Ufficio Ragioneria
F.TO Cavallini Rag. Cinzia

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.TO Fabio Maggeni

Il Segretario Comunale
F.TO Gugliotta Dott. Michele

(1)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

N. 518 Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicato il giorno 16-12-15 all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 16-12-2015

Il Segretario comunale
F.TO Gugliotta Dott. Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità:

è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il _____, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile il 24.11.2015 ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del d. lgs. 267/200

Il Segretario comunale
F.TO Gugliotta Dott. Michele

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 16-12-2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
Gugliotta Dott. Michele

(1) Per la copia scrivere firmato.